



Comune di Rimini

Settore Sportello Unico per l' Edilizia
Residenziale e Produttiva
Ufficio del DirigenteVia Rosaspina, 21 – 47900 RIMINI
tel. 0541 704872 –704928
www.comune.rimini.it
pec:sportello.edilizia@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

A tutto il Personale SUE

OGGETTO: Mappa di vincolo territoriali ex art. 707 Codice della Navigazione aerea.

A seguito dell'individuazione dei vincoli a cura di ENAC ai sensi dell'art. 707 del "Codice della Navigazione" sono state definite le limitazioni relative agli ostacoli per garantire sicurezza alla navigazione area.

Queste nuove limitazioni hanno sostituito i precedenti vincoli regolamentari previsti dall'abrogata legge 58/1963 e quindi i DM 27/02/1970 e 26/01/1976 (indicati nella scheda dei vincoli n° 65) ed in conseguenza dei quali i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici generali e la tavola dei vincoli.

L'iter di approvazione è stabilito dall'art. 707 e 708 del Codice della Navigazione ed è così riassumibile:

- ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo e gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC;
- le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato;
- dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata;
- nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni;
- l'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

Il Comune di Rimini ha provveduto a pubblicare sul proprio sito dandone comunicazione sul BURERT in data 7/02/2018 e gli allegati sono consultabili sul sito del Comune al seguente link:



<http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/pubblicazioni-4>

A seguito della pubblicazione, che ha reso i vincoli già cogenti, gli interventi edilizi dovranno pertanto essere verificati e valutati in base alle nuove disposizioni ENAC.

Pertanto, come di prassi, il contrasto con tali vincoli si concretizzerà nell'espressione del parere non favorevole e/o nell'attivazione delle eventuali procedure conformative.

Tali valutazioni, concernenti la norma subentrante, dovranno essere svolte su tutte le pratiche edilizie presentate dalla data del 07/02/2018, nonché su quelle già presentate che a tale data si trovavano nella seguente situazione:

- CILA e SCIA per le quali non si sia sostanziata la loro validità;
- P. di C., anche riguardanti PUA (e Atti negoziali in genere) già vigenti, per i quali non sia stata ancora emessa la notifica di approvazione;
- varianti essenziali, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 23/04.

Si rammenta che il compendio normativo in parola, non costituendo atto urbanistico, non prevede periodo di salvaguardia, comportando conseguentemente l'applicazione immediata del nuovo regime vincolistico che parrebbe sostituire in toto le vecchie disposizioni militari emanate con Decreti Ministeriali nel lontano 1968.

Tuttavia, data la delicatezza della materia circa gli aspetti di sicurezza che riveste nel caso specifico, in attesa di una definitiva pronuncia da parte di ENAC sull'argomento (peraltro attesa nelle prossime settimane), si ritiene opportuno monitorare le istanze attualmente in istruttoria anche alla luce dei vincoli superati, allo scopo di evitare sia agli Uffici che ai Professionisti asseveratori l'avvallo di interventi edilizi in contrasto, con le inevitabili conseguenze del caso.

Per favorire una corretta lettura di tali mappe è necessario consultare la **Relazione Tecnica** allegata pubblicazione e le tavole da questa citate:

- **Planimetria Catastale con superficie di inviluppo e terreno forante (PC.01);**
- **Planimetrie Catastali con indicazione dei Pericoli alla navigazione aerea (PC.01_A, PC.01_B, PC.01_C);**
- **Planimetrie dei Fogli Catastali con superficie di inviluppo (PC.nn).**

DETERMINAZIONE DEI VINCOLI:

Si ritiene che la prima verifica da compiere è quella relativa all'altezza massima raggiungibile espressa negli allegati in termini di quote sul livello del mare (s.l.m.).

Nelle mappe sono evidenziate le seguenti superfici di delimitazione degli ostacoli:

- **Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile:**

Nei fogli catastali allegati alle Mappe, per il Comune di Rimini Tavv. PC.20 – PC.92, ed elencati nell'allegato 1 della Relazione alle pag 17-23, sono riportate le quote massime delle nuove edificazioni al fine



di rispettare le superfici di delimitazione degli ostacoli, determinate in funzione delle caratteristiche fisiche e operative dell'aeroporto in oggetto.

La quota massima di edificazione, riferita al livello del mare, nelle aree comprese tra due linee di isolivello è da determinare per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate.

- Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali:

Per i fogli catastali interessati da superficie di delimitazione degli ostacoli orizzontale sono indicati, come riportato nell'allegato 2 della Relazione alle pag 24-35, il Comune, il numero del foglio e la relativa quota massima di edificazione, riferita al livello del mare, consentita nelle aree interessate dal foglio catastale stesso.

- Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale:

Per i fogli catastali, relativi ad aree nelle quali il terreno naturale fora una delle superfici di delimitazioni degli ostacoli, sono indicati, come riportato nell'allegato 3 della Relazione alle pag 36-40, il Comune, il numero del foglio catastale, in cui il terreno supera la quota della corrispondente superficie di delimitazione ostacoli.

Oltre al rispetto delle superfici di delimitazione degli ostacoli, le aree limitrofe all'aeroporto sono sottoposte a limitazioni anche in relazione ad alcune tipologie di attività o di costruzione che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA - (Relazione, PC.01 A, PC.01 B, PC.01 C)

Si consiglia vivamente di leggere anche le indicazioni applicative di riferimento

L'art. 711 del Codice della Navigazione prescrive che la realizzazione di opere e l'esercizio di attività, che costituiscono un potenziale pericolo alla navigazione aerea, sono subordinati alla autorizzazione di ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

In relazione alle citate previsioni del Codice della Navigazione, ENAC ha individuato alcune tipologie di attività e di manufatti che, se ubicati nelle aree circostanti l'aeroporto, possono generare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea, a prescindere dalla loro altezza al di sopra del livello del terreno.

A 1. - Tipologia di attività o costruzione da sottoporre a limitazione (Tav. PC01 A e pagg. 13-16 della Relazione):

- Discariche;

- Altre fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale, quali:

§ zone umide (quali impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura);

§ piantagioni, coltivazioni agricole attrattive e allevamenti di bestiame intensivi;

§ attività industriali che prevedono fasi lavorative in grado di attrarre volatili ed altra fauna selvatica (industrie manifatturiere, impianti di lavorazione carne/pesce/vegetali, ecc.).

A 2. - Tipologia di attività o costruzione da sottoporre a limitazione (Tav. PC.01_A e pagg. 13-16 della Relazione):



§ manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici;

§ luci pericolose e fuorvianti;

§ ciminiere con emissione di fumi;

§ antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedendo l'emissione di onde elettromagnetiche possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.

B - Tipologia di attività o costruzione da sottoporre a limitazione (Tav. PC.01_B e pagg. 13-16 della Relazione):

§ sorgenti Laser e Proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento).

C - Tipologia di attività o costruzione da sottoporre a limitazione (Tav. PC.01_C e pagg. 13-16 della Relazione):

§ Impianti eolici.

Per le restanti informazioni si rimanda alla Relazione tecnica, alla consultazione delle norme di riferimento consultabili sul sito:

https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html

Distinti Saluti

Il Dirigente
Settore Sportello Unico per l'Edilizia
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(documento firmato digitalmente)

